

## LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLE RISERVE

### 1) Norme legislative e regolamentari

“Il regolamento interno della riserva di caccia è disciplinato dall’art. 17 della L.P. n. 24/1991:

L’Ente Gestore, anche su proposta dell’assemblea dei cacciatori, istituita presso ogni riserva di caccia, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserva contenenti prescrizioni particolari che, nel rispetto del calendario venatorio e delle Prescrizioni Tecniche deliberate dal Comitato Faunistico Provinciale, rispondano a specifiche esigenze di gestione venatoria.

Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica i contenuti dei regolamenti interni e le modalità per la verifica della conformità alla presente legge.”

Articolo 9 del D.P.G.P. dd. 17/12/1992 n. 16-69:

1. I regolamenti interni delle riserve di cui all’art. 17 della legge disciplinano:
  - a. le limitazioni temporali o zonali dell’attività venatoria;
  - b. le limitazioni nelle modalità di esercizio della caccia;
  - c. le limitazioni di specie o riferite al sesso di una determinata specie;
  - d. le modalità di organizzazione dell’esercizio venatorio con particolare riferimento alla formazione di squadre ed all’attività di accompagnamento dei cacciatori esperti;
  - e. le attività o le iniziative finalizzate al miglioramento ambientale o comunque ad una più razionale gestione faunistica.
2. I regolamenti interni delle riserve sono fatti pervenire dall’Ente Gestore alla Giunta Provinciale tramite il Servizio Foreste e Fauna.
3. Il controllo sui predetti regolamenti è esercitato secondo le modalità stabilite dall’art. 19, commi 2,3 e 4, della legge.
4. I regolamenti interni delle singole riserve, adottati ai sensi dell’art. 17 della legge, si conformano alle prescrizioni generali, rispondenti ad esigenze di gestione venatoria comuni a tutto il territorio provinciale o a zone venatorie omogenee, stabilite dall’Ente Gestore nel rispetto del calendario venatorio e delle deliberazioni assunte dal Comitato Faunistico Provinciale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera f) della legge.
5. Le prescrizioni contenute nei regolamenti interni sono riportate nel permesso di caccia.

### 2) Modalità di adozione

*I regolamenti interni disciplinano l’attività gestionale della Riserva e l’attività venatoria (es. non può essere disciplinata l’attività cinofila dell’addestramento, nè possono essere contenute le modalità di assegnazione dei ruoli nelle cacce con assegnazione nominativa).*

*Il regolamento viene adottato dall’Ente Gestore con decreto del Presidente ed ha efficacia nell’ambito territoriale della Riserva Comunale di diritto. L’Ente Gestore può adottare regolamenti comuni per più riserve raggruppate per unità di gestione o per l’intero territorio provinciale.*

*Il regolamento interno senza indicazione dell’anno o specifici riferimenti temporali di date di calendario ha validità sino alla revoca o alla sostituzione o modifica.*

*I regolamenti interni devono essere inviati all’Ente Gestore in tempo utile per adempiere alle verifiche necessarie, alla loro adozione e alla trasmissione alla Giunta Provinciale della P.A.T per il controllo di legittimità. I regolamenti che disciplinano l’attività gestionali o di miglioramenti ambientali dovranno quindi essere inviati almeno 20 giorni prima della data di inizio attività, mentre quelli che disciplinano l’attività venatoria dovranno essere inviati entro il primo agosto.*

### 3) Efficacia e pubblicità dei regolamenti interni

**Il regolamento interno della Riserva, una volta adottato dall’Ente Gestore, deve essere portato a conoscenza di tutti i cacciatori della Riserva, mediante forme di pubblicità idonee. A tale scopo il regolamento interno viene esposto nella bacheca dell’Associazione presso gli uffici dell’ACT in Via Guardini ed inviato alla Riserva che lo esporrà presso il proprio albo sezionale.**

**Il regolamento entra in vigore trascorso il termine di 15 giorni dalla data di esposizione nella bacheca ACT: si richiama quindi l’attenzione sul fatto che esso non può avere efficacia retroattiva.**

**E' inoltre necessaria la distribuzione di copia del regolamento interno della Riserva a ciascun cacciatore al momento della consegna del permesso annuale di caccia, nonché, di volta in volta, ai cacciatori con permesso d'ospite giornaliero.**

#### **4) Contenuto e forma del regolamento interno**

##### **a. Limitazioni temporali e zonali di caccia**

Trattasi di disposizioni dirette a regolare l'arco temporale o gli ambiti territoriali, in cui è permessa l'attività venatoria all'interno della Riserva di caccia.

E' ammessa una disciplina esclusivamente restrittiva dei periodi di caccia, rispetto a quanto stabilito dalla L.P. n. 24/1991 e dalle Prescrizioni Tecniche per l'esercizio della caccia adottate dal Comitato Faunistico Provinciale.

Parimenti, è ammessa una disciplina esclusivamente restrittiva delle porzioni di territorio di caccia, in ossequio alle articolazioni territoriali della Riserva di caccia istituite in forza della L.P. n. 24/91.

Ciò significa che il regolamento interno non può prevedere l'apertura della caccia, ad esempio in zone di ripopolamento e cattura o oasi di protezione; per contro può estendere i divieti di caccia anche a singole specie o classi di sesso per ungulati o ad altre zone della Riserva.

##### **b. Limitazioni nelle modalità dell'esercizio di caccia**

Queste regole riguardano il modo di cacciare, ovvero le caratteristiche dello svolgimento dell'attività venatoria, in altre parole il "come" si caccia.

Come per le precedenti disposizioni, anche qui il regolamento interno può apportare solo restrizioni rispetto alle modalità di caccia prescritte dalla L.P. n. 24/1991 e dalle Prescrizioni Tecniche per l'esercizio della caccia adottate dal Comitato Faunistico Provinciale.

##### **Altre disposizioni**

*Il regolamento interno potrà disciplinare ed imporre obblighi per i cacciatori ai fini di una corretta disciplina dell'esercizio venatorio ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalle Prescrizioni Tecniche (es. denunce di uscita, denuncia di abbattimento con orari e modalità diverse, denuncia dei colpi sparati, ferimenti e recuperi.)*

##### **c. Limitazioni di specie o riferita al sesso di una determinata specie**

Con tali norme il regolamento interno preclude la caccia a specie o al genere appartenente ad una specie. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), sopra descritte, possono combinarsi tra loro: limitazioni territoriali per la caccia a una determinata specie, in un determinato periodo...ecc;

Le limitazioni riferite a caratteristiche somatiche, alle classi di età e al sesso, per i bovini, rappresentano le cosiddette norme tecniche.

Alla violazione di norme tecniche può seguire una penalità tecnica.

La penalità tecnica potrà riguardare solo la specie nei cui confronti è accertata la violazione delle norme tecniche; inoltre, per il principio di irretroattività del regolamento, le penalità tecniche potranno essere applicate solo a "fatti" successivi all'entrata in vigore del regolamento stesso .

Esse consisteranno nel precludere al cacciatore la caccia di quella specie rispetto alla quale la violazione è stata commessa, per un periodo successivo a quello in cui essa si è verificata, in ogni caso non superiore ad un anno o ad un turno, (es: penalità di un anno a tutta la specie o ad una classe di sesso o di età o ritardo di un anno nel turno della caccia alla stessa specie.)

##### **d. Modalità di organizzazione dell'attività di accompagnamento dei cacciatori esperti**

Con il regolamento interno della Riserva può essere disciplinata l'attività dell'accompagnamento alle specie contingentate..

In particolare tale attività può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione del Rettore. Detta autorizzazione può avere carattere annuale o periodico o limitata a specie o classe di sesso e di età. Il regolamento dovrà definire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni: in particolare le limitazioni contenute dovranno corrispondere a criteri prestabiliti e non dovranno avere alcun margine di discrezionalità.

##### **Squadre**

*Al fine di evitare le difficoltà di gestione delle squadre, in particolare per quanto riguarda l'inserimento coatto in squadre o l'esclusione o l'assunzione della responsabilità collettiva è opportuno che la formazione di squadre per determinati tipi di caccia sia successiva e conseguente ad un'assegnazione nominativa dei capi cacciabili. Conseguentemente sarà solo una facoltà dell'assegnatario di costituire a sua volta una squadra con la quale condividere la possibilità di*

*abbattimento del capo a lui assegnato. Il regolamento dovrà definire il numero dei componenti della squadra e la validità temporale della stessa che non potrà essere inferiore all'anno. I componenti delle squadre dovranno essere autorizzati dal Rettore e i nominativi comunicati preliminarmente all'attività venatoria alla vigilanza anche mediante esposizione nella bacheca della Riserva. Eventuali penalizzazioni e passaggio di ruolo rimangono peraltro in capo all'assegnatario.*

**e. Attività gestionale**

Trattasi di regole che prevedono attività ed iniziative per il miglioramento ambientale, dirette ad aumentare la funzionalità della gestione della fauna nella Riserva di caccia (tutte le attività tecniche connesse ai piani di gestione).

L'assemblea della riserva dovrà, in caso di volontà di rendere obbligatorie tali attività, assumere due delibere: una di quantificazione di quota di permesso, ai sensi dell'art. 15 comma 2, lettera f), l'altra di quantificazione del numero di giornate delle attività obbligatorie ( queste ultime potrebbero stare nel reg. int). L'attività obbligatoria potrà essere sostitutiva della quota gestionale. Complessivamente l'ammontare di quest'ultima, secondo le disposizioni emanate dall'Ente Gestore, non potrà comunque superare la metà dell'ammontare complessivo del costo del permesso annuale. Per una facilità di gestione delle attività e delle relative compensazioni si suggerisce l'istituzione di una forma di punteggio specificando i numeri di punti spettanti ad ogni attività e la corrispondente quantificazione monetaria del punteggio. La mancata esecuzione da parte del cacciatore delle attività obbligatorie previste nel regolamento interno, o il mancato versamento della corrispondente quota compensativa (delibera economica qualificazione quote sezionali) equivale al mancato versamento dei contributi prescritti. Pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) il permesso di caccia non verrà consegnato all'interessato e verrà restituito in sede all'ACT che provvederà al suo annullamento e alla restituzione degli acconti precedentemente versati.

**5) Sanzioni e penalità**

*Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento interno comporta una violazione amministrativa sanzionata con la lettera o) dell'art. 26 Legge Provinciale 24/91 e il sequestro dei capi abbattuti, fatta eccezione per le disposizioni tecniche relative ai piani di prelievo, per cui si rimanda al punto 2, lett.c).*